

## ALLEGATO

### 9.18 REGOLAMENTO ATTIVITA' INTEGRATIVE

#### Art. 1

La sede naturale in cui qualunque attività integrativa deve trovare il suo momento propositivo è il Consiglio di Classe.

Considerato l'opportunità che, per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento, non vengono sottratti tempi eccessivamente lunghi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei (6) giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe da utilizzare in una o più occasioni. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Collegio dei Docenti.

#### Art. 2

- Le attività integrative soggette al presente Regolamento comprendono visite guidate e viaggi di istruzione, attività sportive, partecipazione a spettacoli teatrali, musicali o a proiezioni cinematografiche, a mostre, a progetti elaborati anche in accordo con altre scuole.
- Non sono soggette alla presente regolamentazione: proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, conferenze, interventi di esperti ed attività consimili svolte all'interno dell'Istituto.
- Le attività sportive e tutte le attività di cui al comma b saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico, sulla base delle delibere del Consiglio di Classe.

#### Art. 3

Entro il 30 ottobre dell'anno scolastico, i Consigli di Classe, su proposta della Commissione Attività Integrative, delibera le attività da sviluppare nel corso dell'anno scolastico.

L'Amministrazione, in funzione delle "Schede - progetto" compilate dai docenti referenti, stende il programma dell'esercizio finanziario e stabilisce le risorse da destinare.

Il Consiglio d'Istituto approva il programma annuale ed, eventualmente, le variazioni di bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

#### Art. 4

I viaggi d'istruzione, le visite guidate e le gite sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

- socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;
- conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e formazione al rispetto dell'ambiente;
- conoscenza del patrimonio artistico, ambientale ed economico di realtà urbane nazionali ed estere;
- conoscenza delle realtà produttive relative alle materie tecniche di studio;
- scambi e gemellaggi con Istituti scolastici sia nazionali che europei.

#### Art. 5

Le iniziative di cui sopra vengono svolte nel corso dell'anno scolastico con il divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione. Si può derogare a tale divieto solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali e di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

#### Art 6

Di anno in anno le classi potranno usufruire per tali attività di un numero di giorni di lezione complessivi stabilito dal Consiglio d'Istituto nella prima seduta dell'anno scolastico in base alle indicazioni del Collegio dei Docenti e contenute nella circolare sul calendario scolastico emanata dal Sovrintendente Scolastico Regionale della Lombardia ed in ottemperanza ai limiti imposti dall'apposita Circolare Ministeriale

In linea di principio i giorni, consecutivi o meno, per ciascuna classe, sono i seguenti:

<i>CLASSI</i>	<i>GIORNI SCOLASTICI</i>
1 <sup>^</sup>	<u>2</u>
2 <sup>^</sup>	<u>2</u>
3 <sup>^</sup>	<u>5</u>
4 <sup>^</sup>	<u>5</u>
5 <sup>^</sup>	<u>5</u>

#### Art. 7

Le visite d'istruzione guidate ed i viaggi devono essere presentati dalla Commissione Attività Integrative che raccoglierà suggerimenti e proposte degli insegnanti e li organizzerà in un piano annuale. Il Consiglio di Classe approverà entro il 30 ottobre dell'anno scolastico di riferimento. In caso di visite d'istruzione che dovessero essere richieste per il periodo autunnale, la proposta di viaggio deve essere approvata dal Consiglio di Classe entro il mese di maggio dell'anno scolastico precedente. Dovrà essere compilata l'allegata scheda riepilogativa dell'iniziativa deliberata che dovrà essere consegnata, dal docente accompagnatore, in Segreteria, subito dopo la riunione del Consiglio di Classe.

La delibera del viaggio o della visita d'istruzione deve essere completa oltre che della meta, anche del programma dettagliato (in coerenza con gli obiettivi didattici) e dei nomi dei docenti accompagnatori e dei docenti (definiti supplenti accompagnatori) che sono disponibili a sostituire i docenti accompagnatori in caso di necessità. Tra i docenti accompagnatori (almeno 1 ogni 15 studenti) deve essere indicato il docente capo gita.

#### Art. 8

Perché una visita di istruzione possa essere approvata e svolta è necessaria l'adesione dell'80% della classe.

**Art. 9**

L'adesione, sottoscritta dai genitori, richiesta dal docente capo gita, deve pervenire entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio di classe.

**Art. 10**

Degli impegni con le agenzie di viaggio si occupa il personale amministrativo della scuola.

**Art. 11**

Entro 15 giorni dalla data in cui il Consiglio di Classe ha deliberato lo svolgimento della visita di istruzione, gli aderenti versano una caparra proporzionata al costo complessivo della gita. Il resto del costo dovrà essere versato, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima della data fissata per la partenza.

**Art. 12**

La quota gita rimborsabile agli studenti che, per gravi ragioni documentate, non possono parteciparvi, sarà concordata di volta in volta con le agenzie di viaggio

**Art. 13**

Entro una settimana dalla conclusione della gita, il docente accompagnatore capo gita è tenuto a presentare all'Amministrazione e al Consiglio di Classe, tramite il Coordinatore, una relazione sull'andamento della stessa su un apposito modello stampato.

**Art. 14**

Alle gite partecipano gli studenti e i docenti accompagnatori delle classi interessate. Nel caso in cui un docente accompagnatore, per sopraggiunti imprevisti, fosse impedito ad accompagnare gli studenti e non fossero reperibili nel Consiglio altri docenti, si può provvedere alla sua sostituzione con il docente di un altro Consiglio.

**Art. 15**

La data precisa delle gite viene concordata dal personale amministrativo della scuola con le agenzie di viaggi interessate previa indicazione del periodo di svolgimento da parte del Consiglio di Classe.

**Art. 16**

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo dell'attenta vigilanza sugli alunni e le responsabilità previste dall'Art. 2047 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'Art. 61 della legge 11/07/1980 n° 312 che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale accompagnatore ai soli casi di dolo o colpa grave.

I docenti accompagnatori sono individuati in numero di uno (1) per ogni 15 alunni.

Nel caso della partecipazione di uno o più alunni portatori di Handicap, si rimanda alla normativa vigente.

Per i viaggi all'estero il numero minimo di accompagnatori deve essere due.

Lo stesso docente può partecipare a più di un viaggio di istruzione nel corso dell'anno scolastico.

**Art. 17**

Nella scelta dell'agenzia cui affidare il viaggio di istruzione occorrerà seguire i criteri previsti dall'Art. 34 del DM 01/02/2001 n°44. Il contraente verrà scelto previa comparazione di almeno 3 ditte direttamente interpellate.

**Art. 18**

La richiesta di preventivi alle agenzie di viaggio, alle società di trasporti, ad enti organizzativi ecc. dovranno essere formulate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per tutti i viaggi, a prescindere dalle modalità di organizzazione (in proprio o tramite agenzia), l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporto deve garantire per iscritto:

- 1) che sarà assicurata la presenza di due autisti qualora, eccezionalmente, il mezzo debba restare in movimento per un periodo superiore alle nove (9) ore giornaliere. In questo caso, secondo il regolamento CEE n. 320 del 20/12/1985, il periodo di guida continuata dello stesso autista non deve superare le quattro ore e trenta;
- 2) che l'autista effettuerà un riposo non inferiore ai 45 minuti ogni quattro ore e trenta di viaggio, in tutti i casi in cui prevede un viaggio di durata inferiore alle nove ore giornaliere;
- 3) che la sistemazione alberghiera (alloggio e vitto) risponderà ai necessari requisiti di igiene e di benessere per i partecipanti.